

## Verbale di Accordo – Rotazione e Ripartizione dei periodi di ferie estive ed invernali

Le parti si sono incontrate per ridefinire i contenuti del precedente Accordo sulla rotazione e ripartizione dei periodi di ferie estive ed invernali per il Personale di Condotta dell’Impianto Primario Trazione Condotta Roma.

Si concorda:

1. come già previsto dal CCNL in vigore – art. 25 comma 2 – il periodo di fruizione continuativa delle ferie estive dal 15 giugno al 15 settembre così articolato:
  - Gruppo 1 – dal 15 Giugno al 02 Luglio
  - Gruppo 2 – dal 4 luglio al 21 luglio
  - Gruppo 3 – dal 23 Luglio al 09 Agosto
  - Gruppo 4 – dal 11 Agosto al 28 Agosto
  - Gruppo 5 – dal 29 Agosto al 15 Settembre

La sequenza dei Gruppi è la seguente: 1 – 4 – 2 – 5 – 3.


La validità dei Gruppi può essere variata dall’Impianto su richiesta del singolo Agente al fine di consentire l’inizio del periodo di ferie o il termine dello stesso con il Riposo di turno. Le richieste saranno valutate dall’Impianto e accolte se compatibili con le esigenze di produzione.

2. Sull’istituzione, in base all’articolazione di cui al punto 1, di 10 sottogruppi per i periodi:

Sottogruppo	Titolo	dal	al
1 - A	Natale 1	23 dicembre	26 dicembre
1 - B	Natale 2	25 dicembre	28 dicembre
2 - A	Epifania	5 gennaio	8 gennaio
2 - B	Carnevale	Giovedì grasso	Martedì grasso
3 - A	Pasqua	Dal giovedì precedente la Pasqua	Al giorno di Pasqua
3 - B	Pasquetta	Dal giorno di Pasquetta	Al giovedì successivo
4 - A	25 Aprile	23 aprile	26 aprile
4 - B	1 maggio	29 aprile	2 maggio
5 - A	Capodanno 1	29 dicembre	1 gennaio
5 - B	Capodanno 2	1 gennaio	4 gennaio

La ripartizione, all’interno dei Gruppi e dei Sottogruppi, del personale in forza agli Impianti avverrà in maniera equa e in considerazione delle esigenze produttive degli Impianti stessi.

Per l’anno in corso la ripartizione, valida a partire dal 15 giugno 2011, è riportata nell’allegato 1.



Si stabilisce inoltre che nell'ambito della turnazione di cui sopra l'Impianto, valutate le condizioni di contesto e di produttività, potrà soddisfare le richieste di ulteriore concessione di festività da parte del Personale di Condotta nell'ordine:

- Agenti in posizione di S. Comp – Servizio Compatibile
- Agenti in posizione di disponibilità pura
- Agenti con giornata di turno assegnata con treni da effettuare

La validità del presente accordo è subordinata per quanto attiene il punto 1 alle condizioni del CCNL, per quanto attiene i sottogruppi del punto 2 alle effettive esigenze di produzione e alle situazioni di contesto che saranno valutate/gestite come di seguito rappresentate:

- nel caso l'Impianto fosse impossibilitato a rispettare uno dei periodi previsti nei Sottogruppi informerà le RSU, tranne per situazioni imprevedibili e con carattere di eccezionalità, con almeno 30 gg di anticipo.
- Nel caso in cui le festività dovessero coincidere e quindi i Sottogruppi sovrapporsi, l'Impianto provvederà a ridefinire il numero delle risorse procedendo, in presenza delle RSU, ad un sorteggio volto a riequilibrare il numero di agenti stessi.

Il presente Accordo, che può costituire elemento di sviluppo continuativo negli anni, manterrà validità purché annualmente confermato.

Roma 27-01-2011

Per l'Azienda



Per le RSU 67 Condotta

